

Città di Grosseto



Ordinanza del Sindaco nº 59 del 08/06/2016

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE STAGIONE BALNEARE 2016

PREMESSE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE -

Art. 1 - Campo di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Validità dell'Ordinanza

CAPO II - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE -

Art. 4 - Divieti

Art. 5 - Cani e animali d'affezione - Accesso alle spiagge

Art. 6 - Attività di manutenzione dell'arenile

CAPO III - AREE IN CONCESSIONE E SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE -

Art. 7 - Esercizio dell'attività da parte dei concessionari

Art. 8 - Doveri dei gestori di strutture balneari

Art. 9 - Disciplina specifica per gli stabilimenti balneari

Art.10 - Gestione ed utilizzo della Spiaggia Libera

Art.11 - Corridoi di lancio

Art. 12 - Pulizia degli arenili, delle spiagge e modalità di raccolta dei rifiuti

CAPO IV - DISPOSIZIONI SUL COMMERCIO -

Art. 13 - Disciplina del commercio al dettaglio in forma itinerante su aree demaniali marittime

Art. 14 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle strutture balneari

CAPO V- DISPOSIZIONI VARIE -

Art. 15 - Disciplina della pesca sportiva con canna da riva durante il periodo di balneazione

Art. 16 - Manifestazioni ed attività nautiche generali

Art. 16 bis - Posizionamento di elementi di arredo urbano

CAPO VI- SANZIONI -

Art. 17 - Sanzioni

Art. 18 - Sanzioni per la circolazione degli animali sull'arenile

Art. 19 - Osservanza e procedure

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI -

Art. 20 - Pubblicità ed entrata in vigore

Art. 21 - Ricorso giurisdizionale ed amministrativo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ORDINANZA SINDACALE STAGIONE BALNEARE

IL SINDACO

VISTI gli articoli 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima) e loro s.m.i;

VISTA la Legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 25.08.1991. n.284 riguardante la "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche" e s.m.i.;

VISTO il D. M.16.10.1991 del Min. del Turismo e Spett., relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

VISTA la Legge 05.02.1992. n.104, relativa all'assistenza, alla integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili e s.m.i;

VISTA la Legge 04.12.1993. n.494, recante la "Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 05.10.1993, n.400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" come modificata ed integrata dalla Legge 16 marzo 2001 n. 88 e s.m.i" e dalla legge 296 del 27/12/2007 (legge finanziaria 2006) commi da 250 a 257 dell'articolo 1;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 e s.m.i. ed il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 e s.m.i

VISTA la L.R.T. 23.03.1998 n. 25 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di attuazione;

VISTA la Legge R.T. 10 dicembre 1998 n.88 articolo 27, 3° comma e s.m.i;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante norma in materia di Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";

VISTA la Legge R.T. in data 23 marzo 2000 n. 42 –*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo* ed il relativo regolamento di attuazione e s.m.i;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico sulle norme degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 7 – bis e l'articolo 107;

VISTA la L. Cost. 18/10/2001, n. 3 recante "Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione";

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2003 n. 10 recante "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche" e s.m.i.

VISTA la Legge 8 luglio 2003 n.172 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA La legge Regione Toscana del 7 febbraio 2005 n. 28 ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. n. 15/R del 01/04/2009;

VISTO il D.Lgs. 18 Luglio 2005 n.171 – Codice della nautica da diporto e relativo regolamento di attuazione;

VISTI l'art. 11 della Legge n. 217 del 15.12.2011 e il D.P.G.R. Toscana n. 18R/2011;

VISTO il D.lgs del 3 aprile 2006 n. 152-Norme in materia di ambiente.

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 344 del 10 ottobre 2007 che riconosce la competenza dei Comuni in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo portuale nei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella Regione Toscana (...).

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 136 del 2 marzo 2009, relativa al periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari;

VISTA la Legge Regione Toscana n. 59 del 20/10/2009 (norme per la tutela degli animali);

VISTO il D.L. n. 194 del 30/12/2009 convertito, con modificazioni , in L. n. 25 del 26/02/2010 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative);

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 203 del 30/11/2005 avente oggetto: "Determinazione dell'orario di attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande";

Visto il Regolamento sulla gestione del Demanio marittimo approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 15 febbraio 2008 modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 80 del 10/07/2008;

Richiamata la nota del Settore Gestione del Territorio del 31/05/2011 a firma del Dirigente, avente per oggetto "Verifica della compatibilità delle installazioni dei manufatti temporanei sull'arenile del Comune di Grosseto nei riflessi del R.U. comunale adottato con delibera C.C. n. 72 del 28/03/2011 Stagione Balneare 2011. Parere."

Richiamato l'art. 42 del R.U.C. adottato con Deliberazione di C.C. n. 72/2011;

Richiamata la conferenza intersettoriale interna all'Amministrazione Comunale finalizzata alla verifica della compatibilità delle installazioni di manufatti temporanei sull'arenile del Comune di Grosseto del 27/04/2012;

Richiamata la conferenza dei servizi ex art. 14 comma 2 L. 241 e s.m.i. del 15/05/2012 avente per oggetto il Piano di salvataggio a mare, con particolare riferimento al verbale definitivo;

Considerata la necessità di garantire la migliore fruibilità all'arenile ai mezzi di soccorso, attraverso gli accessi anche carrabili, laddove previsto e/o consentito, comportando conseguentemente la necessità di garantire un sufficiente livello di manutenzione degli accessi stessi;

VISTA le vigenti Ordinanze concernenti la disciplina della circolazione dei Kite surf e la disciplina delle attività di locazione e noleggio emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano;

VISTA la vigente Ordinanza del Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano di sicurezza balneare;

RITENUTO necessario disciplinare, allo scopo di salvaguardare e tutelare la salute pubblica sia sotto il profilo igienico sanitario che sotto quello della corretta compatibilità dei comportamenti posti in essere dagli utilizzatori delle spiagge, le attività esercitabili sul Demanio Marittimo ed in particolare per la stagione balneare;

RENDE NOTO

- A) che le norme relative alla disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Comune di Grosseto saranno emanate dall'Autorità Marittima competente, salvo in caso di adozione di progetti collettivi di salvamento;
- B) che la presente Ordinanza dispone complessivamente per l'uso della spiaggia e la corretta fruizione del Demanio Marittimo per le finalità turistico ricreative per l'esercizio di attività balneari e per la sicurezza della balneazione per tutto quanto non previsto dalla Ordinanza di cui al comma precedente ed ogni altra disposizione relativa.

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - (Campo di applicazione)

Le norme di cui alla presente Ordinanza si applicano nell'ambito delle aree demaniali marittime e delle zone di mare territoriale facenti parte del **Comune di Grosseto** lungo il litorale compreso tra i confini con i Comuni di Magliano in Toscana e di Castiglione della Pescaia, come individuati dalle mappe ufficiali rappresentate dalla Carta Tecnica della Regione Toscana.

Articolo 2 - (Definizioni)

Ai fini della presente Ordinanza valgono le seguenti definizioni:

- STAGIONE BALNEARE, il periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno,
- **PERIODO MINIMO DI APERTURA**, il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno nel quale gli impianti balneari devono essere completamente attivi con tutti i servizi compreso quello di salvamento, così come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 136 del 2 marzo 2009;
- AUTORITÀ MARITTIMA, la Capitaneria di Porto di Livorno, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano e la Delegazione di spiaggia di Marina di Grosseto;
- AUTORITA' AMMINISTRATIVA, Comune di Grosseto;
- AUTORITA' DI VIGILANZA, Comando Polizia Municipale, Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, Delegazione di spiaggia di Marina di Grosseto, e qualsiasi altra autorità munita di poteri di polizia giudiziaria;
- **GESTORE**, concessionario di struttura balneare o esercente autorizzato ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della Navigazione;
- ATTIVITA' BALNEARE, lo spazio di tempo, in cui si svolge la balneazione intesa come fruizione delle spiagge e degli specchi acquei per attività non vietate dalla presente Ordinanza indicativamente tra le ore 09.00 e le ore 19.00 di ogni giorno feriale e/o festivo, salvo diversi orari previsti dai piani collettivi di sicurezza della balneazione approvati dall'Autorità Marittima;
- NATANTI, tutte le unità da diporto come codificate ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 18.07.2005 n. 171, da pesca, da traffico e, in generale, tutte le costruzioni di cui all'art. 136 del Codice della Navigazione;
- **VEICOLI**, tutti i mezzi a trazione elettrica, meccanica, animale e manuale di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, come definite dal Codice della Strada, compresi i velocipedi,
- **MEZZI IN GENERE**, mezzi non rientranti nella categoria precedente a trazione animale, elettrica, meccanica, termica e manuale.

Articolo 3 - (Validità dell'Ordinanza)

Salvo diversa indicazione, le disposizioni, ed i relativi divieti, della presente Ordinanza si intendono in vigore fino a quando non sostituiti o revocati da altro atto equivalente, o abrogate per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o regionali.

CAPO II PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

Articolo 4 - (Divieti)

1. Fermo restando quanto previsto nell'Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima competente in merito alle prescrizioni relative all'uso delle spiagge e del mare territoriale per le finalità di salvaguardia della vita umana in mare, sulle aree del Comune di Grosseto appartenenti al Demanio Marittimo e nell'arenile comunale utilizzate come spiagge libere e, per quanto applicabili, nelle zone assentite in concessione,

È VIETATO:

- a) alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere al di fuori dei tratti di arenile specificatamente destinati a tale scopo dai concessionari e dall'Autorità Amministrativa.
- b) lasciare in sosta e/o depositare natanti e scafi di qualsiasi genere, transitare e/o sostare con veicoli a motore elettrico ed a scoppio, a trazione meccanica, animale e manuale di qualsiasi specie, compresi velocipedi che circolano sulle strade, come definiti dal Codice della Strada, nonché atterrare con aeromobili di qualunque tipo, salvo quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio ed i mezzi di servizio delle Autorità competenti. Dal divieto di sosta e transito sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
- c) lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori o gettarli in mare; distendere, pulire, tinteggiare o abbandonare materiale da pesca e per altre attività di qualunque genere; accendere fuochi; introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili;
- d) occupare, sull'arenile in libero uso, la fascia di metri 5 dalla battigia, esclusi i mezzi di assistenza e salvataggio, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere;
- e) occupare, in fronte all'arenile in concessione, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di assistenza e salvataggio, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere di proprietà del concessionario o di altri fruitori dell'area in concessione;
- f) lasciare sulle aree demaniali in libero uso, dalle ore 20.00 alle ore 08.30, ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere; nonché campeggiarvi e pernottarvi;
- g) praticare giochi (ad esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) che possano recare danni o molestie alle persone, turbativa alla pubblica quiete o nocumento all'igiene dei luoghi, al di fuori delle aree allo scopo individuate dall'Autorità Amministrativa e nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
- h) tenere alto il volume di radio, juke-box, stereo ed in generale, apparecchi di diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;
- i) esercitare attività commerciali, pubblicitarie, promozionali, prestare servizi (ivi
 compreso il noleggio di sedie a sdraio e ombrelloni) senza la prevista
 autorizzazione ai sensi di Legge;
- j) il distribuire sulle spiagge manifesti pubblicitari e/o lanciare gli stessi a mezzo di aerei senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Amministrativa;
- k) occupare zone con manufatti, impianti e strutture di qualsiasi genere senza la prescritta concessione o autorizzazione, rilasciata dai competenti Uffici/Enti;

 il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata delle associazioni vegetazionali della prima duna, nonché il calpestio delle aree dunali siano esse recintate e non.

Articolo 5 – (Cani ed animali d'affezione – Accesso alle spiagge)

- 1. Per tutto il periodo della stagione balneare (1° maggio-30 settembre), è consentito l'accesso ai cani e agli animali d'affezione nel tratto di arenile libero (ml. 300,00) appositamente individuato dall'Amministrazione Comunale di Grosseto con Delibera della Giunta Comunale n.202 del 21/04/2009 e che risulta indicato con appositi tabellari lungo il litorale, in loc. "Le Marze".
- 2. In tale tratto di arenile, conformemente alla Deliberazione Giunta Comunale n. 202 del 21/04/2009, è fatto obbligo ai proprietari dei cani di:
 - a) condurre i cani al guinzaglio lungo i percorsi da seguire per raggiungere le aree appositamente individuate come idonee alla loro sosta;
 - b) di portare con sé la museruola da utilizzare in caso di necessità (Ordinanza del 3 marzo 2009 del Ministero della Salute G.U. 23 marzo 2009, n. 68)
 - c) appostarsi sul tratto di arenile individuato ad una distanza ragionevole da altre analoghe presenze;
 - d) rimuovere prontamente dal suolo le deiezioni canine e di collocarle chiuse in sacchetti idonei negli appositi contenitori;
- e) non condurre i cani fuori dall'area regolamentata;
 - f) controllare e accudire i propri cani, ponendo particolare attenzione a condurli e custodirli al guinzaglio onde consentire una pacifica convivenza tra i presenti;
 - g) non condurre, nei tratti di arenile appositamente individuati per cani, animali affetti da patologie di possibile trasmissione canina e umana /o scarsamente socievoli e aggressivi e che pertanto possono recare pregiudizio alla salute e a una serena convivenza;
 - h) garantire ai cani, durante il periodo di sosta nell'area, un apposito spazio ombreggiato dotato di un adeguato recipiente con acqua;
- i) rimuovere dall'arenile tutte le attrezzature utilizzate per il soggiorno dei cani, ponendo particolare attenzione a collocare negli appositi contenitori i rifiuti prodotti durante la sosta.
- 3. Il mancato rispetto di una delle condizioni sopra richiamate determinerà l'allontanamento dei trasgressori dall'arenile segnalato ad opera degli agenti della Polizia Municipale, dell'Autorità Marittima e/o da qualsiasi altro Corpo avente titolo ed eventualmente disponibile in zona che provvederà inoltre alla verifica del tatuaggio e del libretto delle vaccinazioni di cui i proprietari dei cani dovranno esserne muniti.
- 4. Al fine di assicurare una serena e tranquilla fruizione dell'arenile libero, nel rispetto della quiete dei bagnanti e per garantire agli animali di affezione degli spazi dove potersi muovere liberamente, è vietato l'accesso di questi ultimi in tutte le altre spiagge libere ricadenti nel territorio del Comune di Grosseto, per tutta la durata della stagione balneare (1° maggio 30 settembre); fanno eccezione i cani guida per i non vedenti ed i cani di salvataggio muniti di brevetto, previa comunicazione all'autorità competente.
- 5. I cani, inoltre, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutte le strutture ricettive/stabilimenti balneari. I proprietari o detentori che conducono i cani nelle suddette strutture sono tenuti ad usare il guinzaglio e a portare con se la museruola da utilizzare in caso di necessità, avendo cura che gli stessi non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
- 6. Ai sensi della L.R. nr. 59 del 20/10/2009, è data facoltà, ai concessionari di strutture balneari, di limitare l'accesso ai cani, previa comunicazione al Sindaco ed apposizione di idonea cartellonistica.
- 7. Resta inteso che i padroni dei cani sono responsabili del comportamento dell'animale a tutti gli effetti di legge, come specificato dall'art. 2052 del Codice civile: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".
- 8. Ai trasgressori delle sopra citate disposizioni, e a coloro che comunque contravvengano alle vigenti normative in materia, verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 18 della presente ordinanza.

Articolo 6- (Attività di manutenzione dell'arenile)

- 1. Qualunque attività di spostamento della sabbia sull'arenile demaniale marittimo è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Amministrativa, previa intesa con le altre Amministrazioni competenti qualora occorra in relazione all'intervento proposto.
- 2. Con l'autorizzazione sono disciplinate le modalità di esecuzione dell'intervento di manutenzione, dettando anche norme per l'utilizzazione degli arenili al fine di tutelare la pubblica incolumità, durante l'effettuazione degli interventi, anche in deroga alla presente Ordinanza.
- 3. Ogni intervento di spostamento della sabbia effettuato senza le necessarie autorizzazioni è sanzionato ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1162 del medesimo Codice in caso di estrazione abusiva.
- 4. Laddove la relativa concessione demaniale risulti in essere, è consentito ai concessionari l'accesso sull'arenile di mezzi meccanici per la pulizia ed il livellamento della spiaggia imprevedibili e straordinari, previa autorizzazione all'Autorità Amministrativa da richiedere con la massima sollecitudine, indicando numero di targa e/o telaio del mezzo utilizzato.

CAPO III AREE IN CONCESSIONE E SPIAGGE ATTREZZATE

Articolo 7 - (Esercizio dell'attività da parte dei concessionari)

- 1. Con le dizioni "stabilimento balneare" o "struttura balneare" si intendono quelle strutture definite e con requisiti minimi evidenziati agli artt. 43 e 44 del D.P.G.R. 18/R/2001 "Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo" mentre con la dizione "concessionario" si intendono compresi tutti coloro che abbiano la responsabilità dell'organizzazione e/o della gestione delle attività indicate e titolari della concessione demaniale.
- 2. I concessionari di strutture balneari sono tenuti al rispetto scrupoloso dei limiti spaziali e di esercizio dell'attività specificati nei titoli di concessione, ogni violazione dei citati limiti è punibile a termini della legislazione vigente.
- 3. I titolari di concessioni demaniali marittime devono obbligatoriamente mettere in esercizio le relative strutture balneari entro e non oltre il 15 giugno, mantenendole, altresì in completo esercizio fino al 15 settembre (periodo minimo di apertura), curandone per tutto il periodo il decoro, l'estetica, l'igiene, la sicurezza e la funzionalità, compresi i sistemi di salvamento e di smaltimento dei rifiuti.
- 4. Il mancato rispetto della disposizione di cui al comma precedente integra la fattispecie per l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione a termini dell'articolo 47 Lett. f) del Codice della Navigazione
- 5. Le strutture balneari dovranno restare aperte al pubblico, salvo motivata deroga, almeno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di ogni giorno, fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura dei servizi commerciali accessori, anche per lo svolgimento di attività di intrattenimento e/o spettacoli nell'area in concessione fino all'orario consentito dalle competenti Autorità Amministrative.
- 6. I concessionari di stabilimento balneare e di spiagge asservite alle strutture ricettive, sono comunque autorizzati, al di fuori del periodo minimo di apertura (15 giugno 15 settembre), a mantenere sull'arenile in concessione le attrezzature balneari al servizio esclusivo dei propri clienti, per cure salsoiodiche e/o elioterapiche o per altre attività consentite dalle licenze demaniali, sempre che sia consentito l'esercizio in tale periodo temporale dai titoli in loro possesso.
- 7. I concessionari che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma precedente dovranno comunicarlo all'Autorità comunale ed all'Autorità Marittima competente, indicando il periodo di apertura per tali finalità, con obbligo comunque di attivazione del servizio di salvataggio nei giorni di sabato, domenica e festivi (facoltativo nel periodo 1 ottobre 30 aprile), secondo le modalità stabilite dall'Autorità marittima, mentre nei restanti giorni oltre alle bandiere rosse che ne indicano l'assenza, dovrà essere apposta idonea cartellonistica plurilingue che contenga il seguente avviso:

"APERTO ESCLUSIVAMENTE PER ELIOTERAPIA – SPIAGGIA SPROVVISTA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO".

- 8. Le attività di intrattenimento o spettacolo sull'arenile Demaniale Marittimo in concessione dovranno essere strettamente connesse alle attività dei servizi commerciali accessori delle concessioni demaniali marittime in essere.
- 9. L'esercizio delle attività commerciali, di somministrazione, l'attività di intrattenimento musicale e di pubblico spettacolo, collocate all'interno di aree in concessione demaniale è comunque subordinato al possesso delle necessarie autorizzazioni licenze delle competente Autorità Amministrative ai sensi delle disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria e sicurezza pubblica;
- 10. E' consentito, previa presentazione di istanza o comunicazione ed acquisizione dei necessari titoli edilizi e/o paesaggistici, laddove richiesti dalla normativa vigente in materia, da parte degli interessati, l'allestimento di strutture temporanee-stagionali che meglio soddisfino le esigenze di pubblico servizio, migliorando così l'offerta turistica e garantendo, attraverso un

miglioramento delle offerte relative a punti di primo soccorso, punti dove collocare distribuzione di acqua, rimessa attrezzi legati alla tutela collettiva e servizi igienici, un migliore servizio di tutela pubblica e di salvataggio a mare. Resta inteso che l'allestimento delle citate strutture temporanee-stagionali di cui sopra, dovrà essere conforme a quanto previsto negli Strumenti della Pianificazione e negli Atti di Governo del Territorio al momento vigenti nel Capoluogo;

Articolo 8 - (Doveri dei gestori di strutture balneari)

- 1. I titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, con la posa di ombrelloni ed altro materiale utile per la balneazione, oltre alle prescrizioni precedenti, sono obbligati a:
 - a) esporre al pubblico, in luoghi e modi ben visibili, la tabella delle tariffe applicate per i servizi resi, la presente Ordinanza, l'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano ed i referti analitici delle analisi delle acque obbligatori ai sensi della normativa e delle procedure vigenti;
- b) garantire l'accesso al mare ai soggetti diversamente abili indipendentemente dalla presenza di passaggi pubblici prossimi attrezzati e della qualifica di cliente della struttura balneare, predisponendo idonei percorsi perpendicolari alla battigia, in particolare attraverso la posa in opera di una passerella in legno o plastica idonea di dimensione minima di mt. 0,90 dal limite demaniale marittimo alla linea di mt. 5 dalla battigia, fermo restando l'obbligo di rimozione degli stessi al termine della stagione balneare:
 - c) assicurare il servizio di salvamento mediante la presenza nell'orario di balneazione di un soggetto abilitato al salvamento con le qualità soggettive ed oggettive oltre che delle dotazioni tecniche prescritte dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano;
- d) adeguarsi alle prescrizioni del Piano collettivo di salvataggio, qualora adottato;
 - e) mantenere efficiente il collegamento dei servizi igienici dello stabilimento balneare alla rete fognaria comunale, ovvero dotarli di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria, in conformità alle normative vigenti;
 - f) vietare l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico collegato con la rete fognaria comunale, installando appropriata cartellonistica che indichi il divieto di utilizzo di tali sostanze detergenti;
 - g) dotare i servizi igienici ed i percorsi per i diversamente abili di cui alla Legge 05.02.1992 n. 104 e s.m.i. citata nelle premesse, della apposita segnaletica, con il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;
 - h) installare ombrelloni sull'arenile in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Gli ombrelloni, le sdraio e i teli da mare devono essere posizionati nell'area immediatamente

contigua alla perimetrazione delle concessioni demaniali in essere, per una distanza minima di metri 1,50 dal limite delle stesse; detta prescrizione deriva dalla necessità di realizzare nelle tratte in questione, vie di sicurezza e di libero accesso al mare che consentano una migliore fruibilità pubblica delle traverse, oltre a garantire un rapido intervento in caso di emergenza. In ogni caso la proiezione dell'apertura delle strutture ombreggianti non potrà estendersi oltre il perimetro della concessione. Inoltre, il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile e la distanza tra gli stessi e tra le file, deve essere conforme alle normative vigenti.

- i) Le zone concesse dovranno essere recintate, fatta salva la fascia dei 5 mt dalla battigia, con paletti in legno o pvc e cordicella di unione tra gli stessi, di altezza non superiore a mt 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale dal mare ed un rapido attraversamento in caso di emergenza.
- 2. Durante il periodo minimo di apertura fissato dalla Regione Toscana (15 giugno 15 settembre), il servizio di salvataggio ed assistenza ai bagnanti dovrà essere attivato tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19 attenendosi a tutte le ulteriori disposizioni stabilite nella vigente Ordinanza sulla sicurezza balneare emessa dall'Autorità Marittima
- In caso di elaborazione di un Piano Collettivo di salvataggio le direttive relative al servizio di salvataggio saranno stabilite a mezza apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima. Nel periodo che va dall'inizio della stagione balneare (1º maggio) all'entrata in vigore del Piano di Salvataggio Collettivo, così come nel periodo che va dal termine del Piano di salvataggio collettivo fino al 30 settembre, ciascun concessionario di struttura balneare che intende mantenere aperto il proprio impianto è tenuto a farsi carico della copertura del servizio di salvataggio. In tali casi il servizio di salvamento è obbligatorio durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica, mentre nei restanti giorni oltre alle bandiere rosse che ne indicano l'assenza, dovrà essere apposta avviso: "APERTO cartellonistica plurilingue che contenga il seguente ESCLUSIVAMENTE PER ELIOTERAPIA – SPIAGGIA SPROVVISTA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO" ...
- 4. I concessionari delle strutture dovranno assicurare, anche a norma del comma n. 251, lett. e), della L. n. 296/2006, il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento, complesso balneare o punto di ristoro con posa in opera di ombrelloni e attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendano raggiungere tratti di spiaggia libera o la battigia, qualora non sia possibile accedere alle predette zone attraverso passaggi pubblici, liberi ed agevolmente praticabili.

Articolo 9 - (Disciplina specifica per gli stabilimenti balneari)

- 1. Oltre a quanto previsto dal precedente articolo, i gestori di stabilimenti balneari sono tenuti a:
 - a. dotarsi di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia.
 Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine e comunque in numero non inferiore a due;
 - b. vietare l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano pertinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono provvedere ad opportuni controlli, prima della chiusura serale dello stabilimento, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
 - c. vietare la detenzione di bombole di gas all'interno delle cabine ed altro materiale esplodente e/o facilmente infiammabile senza i necessari apprestamenti antincendio.

Articolo 10 - (Gestione ed utilizzo della Spiaggia Libera)

- 1. La spiaggia libera è identificata dalle aree demaniali marittime non in concessione a terzi.
- 2. In tali aree, ad eccezione di quelle individuate nel Piano di Salvamento, salva diversa indicazione mediante idonea cartellonistica, non è fornito il servizio di salvamento e di controllo della balneazione e, pertanto, tali attività rimangono a rischio e pericolo del soggetto che le esercita.
- 3. L'Amministrazione comunale provvederà sia in proprio che attraverso le società partecipate, le Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

aziende, o soggetti privati incaricati del servizio, ad apporre cartelli, redatti in più lingue con l'indicazione "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO" con riportate le principali prescrizioni della presente Ordinanza sia nella spiaggia stessa che nei varchi pubblici di accesso all'arenile demaniale.

- 4. Nel caso in cui l'Autorità Amministrativa provveda alla installazione e collocazione di servizi per l'assistenza bagnanti, sia in proprio che attraverso soggetti terzi, società partecipate e/o appositi incarichi personali e professionali, gli operatori addetti a tali servizi sono qualificati come "incaricati di pubblico servizio" tenuti alla vigilanza della corretta utilizzazione della spiaggia libera.
- 5. Nel caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle prescrizioni provvederanno alla segnalazione alle competenti Autorità dei frequentatori che contravvengano alle disposizioni della presente Ordinanza.

Articolo 11 - (Corridoi di lancio)

- 1. Le modalità di autorizzazione per l'installazione di corridoi di lancio, sono disciplinate dal vigente Regolamento Comunale per la gestione del Demanio Marittimo, alla cui lettura si rimanda integralmente.
- 2. Per quanto concerne i corridoi di lancio da utilizzare per la disciplina del Kite-surf, i soggetti interessati dovranno attenersi a quanto disposto dalla specifica ordinanza vigente in materia, emanata dalla competente Capitaneria di Porto.

Articolo 12 - (Pulizia degli arenili, delle spiagge e modalità di raccolta dei rifiuti)

- 1. La pulizia delle spiagge libere sarà effettuata a cura dell'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalla normativa regionale citata in premessa.
- 2. L'Amministrazione comunale, sia in proprio che attraverso le società partecipate o le aziende che sono incaricate del servizio, o attraverso apposite convenzioni con privati, è autorizzata a posizionare, in numero e luogo adeguati, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed alla circolazione con propri autoveicoli, autocarri e mezzi speciali, per lo svolgimento della attività di pulizia delle spiagge.
- 3. Allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia dell'arenile il soggetto incaricato ha l'obbligo di procedere alla rimozione di tutto il materiale balneare, che abbia la qualifica di rifiuto anche differenziato, rinvenuto sulla spiaggia dalle ore 20.00 fino alle ore 08.00 senza ulteriori formalità.
- 4. I concessionari e/o gestori degli impianti balneari devono provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia delle spiagge in loro concessione, nonché delle zone di libero transito individuate dalla fascia di rispetto di metri 5 lungo la battigia, e degli specchi acquei antistanti.
- 5. I materiali di risulta della pulizia della spiaggia dovranno essere sistemati in appositi contenitori per il successivo smaltimento ai sensi delle vigenti disposizioni, il tutto a cura e spese del concessionario senza alcun obbligo di raccolta da parte dell'Amministrazione comunale o del soggetto eventualmente incaricato di tale attività per le spiagge libere.
- 6. I concessionari e/o gestori degli impianti balneari di qualunque finalità e scopo devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti nelle attività ristorative ed in generale dall'esercizio dell'impianto balneare, disponendo la differenziazione tra le diverse tipologie di rifiuto.

CAPO IV DISPOSIZIONI SUL COMMERCIO

Articolo 13 - (Disciplina del commercio al dettaglio in forma itinerante su aree demaniali marittime)

- 1. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolta in forma itinerante.
- 2. La disciplina relativa al commercio su area pubblica demaniale marittima, in forma itinerante, è contenuta nella L.R.T. n. 28/2005 e nell'art. 54, comma 4, del Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 14 - (Orario di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle strutture balneari)

- 1. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto all'interno delle "strutture balneari" è disciplinato dalla Legge Regionale 7 Febbraio 2005 n. 28.
- 2. L'orario per l'esercizio di tali attività viene determinato secondo quanto stabilito dall'art. 2 dell'ordinanza sindacale n. 203 del 30/11/2005 indipendentemente dalle diverse tipologie di autorizzazioni che assistono l'attività di somministrazione (tip. a), b), c), d) ex Legge 287/91, D.I.A. ai sensi dell'art. 42 o 48 della L.R.T. n. 28/05).

CAPO V DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 15 - (Disciplina della pesca sportiva con canna da riva durante il periodo di balneazione)

Con delibera Giunta Municipale n. 175 del 20/03/2003 l'Amministrazione Comunale ha inteso destinare l'uso di una porzione di arenile demaniale marittimo alla pesca sportiva da riva con canna, durante il periodo di balneazione nelle porzioni di arenile individuate in **Località Le Marze** per metri 200, - **Località Bocca d'Ombrone** – lato Marina di Alberese per circa metri 200 e lato Marina di Grosseto per metri 1000, secondo le modalità stabilite nei seguenti articoli del disciplinare. Resta inteso che, in conformità alla Ordinanza dell'Autorità Marittima n° 45 del 30/04/2011, l'attività della pesca sportiva con canna da riva nei rimanenti tratti di spiaggia del litorale del Comune di Grosseto è consentita solo dalle ore 19:30 alle ore 08:30.

L'Esercizio della pesca sportiva con canna da riva è consentito, in deroga all'ordinanza nella quale è individuato il periodo di balneazione (1 Maggio-30 Settembre) esclusivamente nelle porzioni di arenile individuate e segnalate dalla citata delibera Giunta Municipale n.175 del 20/03/2003.

L'esercizio della pesca sportiva con canna da riva è subordinato al rispetto delle norme vigenti in materia e con le seguenti limitazioni:

- a) Nel tratto di arenile in questione è fatto divieto di balneazione;
- b) Ad ogni singolo pescatore è consentito l'uso di massimo due canne con o senza mulinello ed armate al massimo con tre ami;
- c) Ogni singolo pescatore dovrà posizionare le canne verticalmente, anche con l'ausilio di appositi supporti, collocarle ad una distanza massima di 5 metri l'una dall'altra ed almeno 5 metri dalla battigia, al fine di non intralciare il normale transito dei passanti;
- d) La distanza minima tra un pescatore e l'altro, salvo diverso accordo, dovrà essere di almeno 15 metri;
- e) Le operazioni di lancio e di recupero dovranno essere effettuate in assenza di persone in transito;
- f) E' sempre vietato effettuare il lancio con la tecnica "pendolare";
- g) Ogni pescatore dovrà posizionare le attrezzature complementari garantendo uno spazio libero di

Articolo 16 - (Manifestazioni ed attività nautiche generali)

- 1. L'esecuzione di manifestazioni turistico sportive di qualsiasi genere in zone del mare territoriale al di fuori della fascia riservata alla balneazione, sono consentite nei limiti e nei modi disciplinati dalle competenti Autorità.
- 2. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Autorità comunale competente per il rilascio delle autorizzazioni rispettivamente dell'Autorità Amministrativa e dell'Autorità Marittima competente.
- 3. La disciplina dell'uso delle tavole con aquilone, denominate Kite-Surf, è dettata in modo esclusivo dall'Autorità Marittima, così come le prescrizioni tecniche per l'installazione dell'apposito corridoio di lancio di forma trapezoidale specifica.
- 4. Nella fascia destinata alla balneazione, l'attività di kite-surf può essere effettuata solo previo rilascio dell'autorizzazione comunale all'installazione dei succitati speciali corridoi di lancio.

Articolo 16bis - (Posizionamento di elementi di arredo urbano su aree demaniali marittime)

- 1. E' consentito ai soggetti titolari di concessioni demaniali marittime di stabilimenti balneari confinanti con la passeggiata a mare di Marina di Grosseto (Lungomare Leopoldo II di Lorena), dalla data di emissione della presente ordinanza fino al termine della stagione balneare (30 Settembre 2016), ai fini di un generale innalzamento del livello di decoro urbano e del livello qualitativo dell'offerta turistica della frazione il posizionamento di piccoli elementi di arredo urbano non aventi, ai sensi della normativa vigente in materia, rilevanza edilizia e/o paesaggistica (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rastrelliere per biciclette, piante ornamentali e relative fioriere di contenimento, piccole sedute etc...).
- 2. La collocazione degli elementi di arredo urbano di cui al precedente comma, potrà esclusivamente avvenire nelle immediate prospicienze del fronte dello stabilimento verso la passeggiata a mare e, comunque:
 - per una profondità massima (misurata perpendicolarmente dal fronte dello stabilimento verso la passeggiata o dal limite della concessione demaniale marittima, qualora il fabbricato non confini direttamente con la passeggiata a mare) pari a mt 4.00;
 - per una lunghezza massima coincidente con la lunghezza del corpo dello stabilimento balneare confinante con la passeggiata a mare o con la concessione demaniale marittima, qualora il fabbricato non confini direttamente con la passeggiata stessa;
- 3. la collocazione degli elementi di arredo urbano di cui al presente articolo, non dovrà in alcun modo prefigurare un utilizzo degli stessi o un allestimento di spazi a fini commerciali;
- 4. dell'avvenuto posizionamento ne dovrà essere data comunicazione, ai sensi del presente articolo, all'Amm.ne Comunale, facendo salva, la stessa, da responsabilità civili e penali e relative richieste risarcitorie per danni causati a cose o persone dal posizionamento dei sopra citati elementi di arredo urbano da parte dei soggetti titolari di concessioni demaniali marittime interesati;

CAPO VI SANZIONI

Articolo 17 - (Sanzioni)

- 1. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164,1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale e loro successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni sanzionatorie previste nel Capo IV Disposizioni sul commercio.
- 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con la presente ordinanza in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative per le quali si presenti lo scopo di lucro, è punito ai sensi dell'articolo 1164 1° comma del Codice della Navigazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,91 ad euro 3.098,74.
- 3. Salvo comunque che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con la presente ordinanza in materia di uso del Demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito altresì con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 1164 2° comma del Codice della Navigazione, del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00.
- 4. In caso di reiterato comportamento illecito da parte di un concessionario, previa diffida l'Amministrazione comunale potrà disporre la sospensione della attività esercitata sull'arenile da un minimo di tre giorni ad un massimo di quindici giorni consecutivi. Resta impregiudicata la facoltà di irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla Legge.
- 5. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni alla presente Ordinanza è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - 6. Per le violazioni rilevate, l'Autorità competente a ricevere ed a introitare le somme relative è il Comune di Grosseto.

Articolo 18 - (Sanzioni per la circolazione degli animali sull'arenile)

Nell'arenile demaniale marittimo la contravvenzioni al divieto di cui all'articolo 5 della presente Ordinanza è perseguibile con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, ai sensi dell'articolo 1164 2° comma del Codice della Navigazione, come inserito dalla Legge 8 luglio 2003, n. 172 e s.m.i.

Articolo 19 - (Osservanza e procedure)

- 1. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Le Autorità di Pubblica Sicurezza sono incaricate del controllo della corretta applicazione delle norme contenute nella presente Ordinanza, in particolare Il Comando Polizia Municipale del Comune di Grosseto dovrà organizzare turni di vigilanza lungo la spiaggia al fine di:
 - prevenire comportamenti illeciti e/o pericolosi;
 - verificare il rispetto delle disposizioni contenute nelle Ordinanze e nei Regolamenti, con particolare riferimento alla modalità di permanenza in spiaggia ed in acqua, tutela dell'ambiente ed esercizio dell'attività di commercio itinerante sulle aree demaniali;
- 3. Copia della presente Ordinanza sarà inviata per le finalità di cui al comma precedente ai comandi di Polizia Giudiziaria presenti in Grosseto, con invito, per quanto di competenza a rilevare i comportamenti in contrasto con le prescrizioni del presente atto, trasmettendo notizia all'Amministrazione comunale per i successivi provvedimenti, salvo la possibilità di sanzionare

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20- (Pubblicità ed entrata in vigore)

- 1. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo di questa Amministrazione Comunale, e notificata a:
 - Questura di Grosseto, P.zza Giovanni Palatucci 1, 58100 Grosseto.
 - Comando Provinciale Carabinieri di Grosseto, via Ferrucci 32, 58100 Grosseto.
 - Circomare Porto Santo Stefano, via Civinini 2, 58019 Porto Santo Stefano (Gr).
 - Delegazione di Spiaggia di Marina di Grosseto, Porto Turistico 16, 58046 Marina di Grosseto
 - Ufficio Locale Marittimo di Talamone, via Marina,3, Talamone.
 - Polizia Municipale di Grosseto, Via Zanardelli, 58100 Grosseto.
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto, Via Marocco, 58100 Grosseto
 - Associazione Balneari Grosseto, Lungomare Leopoldo II di Lorena n.33-35, Marina di Grosseto, in persona del presidente Sig. Alessandro Beri;
 - Centro Commerciale Naturale di Marina di Grosseto, C/O Bagno Moreno Beach, Lungomare Leopoldo II di Lorena n.33-35, Marina di Grosseto, in persona del Vicepresidente Sig. Giorgio Maretti;
- 2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
- 3. Il Comando di Polizia Municipale, le Forze dell'ordine e il personale militare del Corpo della Capitaneria di Porto, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati del controllo dell'osservanza del presente provvedimento.
- 4. Copia della stessa dovrà essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luoghi e modi ben visibili all'utenza per tutta la stagione balneare.
- 5. La precedente Ordinanza Sindacale 54/2015 è abrogata e sostituita dalla presente.

Articolo 21 - (Ricorso Giurisdizionale e amministrativo)

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, la Legge 7 agosto 1990 n.241 avverso il presento provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana Via Ricasoli n.40 Firenze ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica.

Il Sindaco Emilio Bonifazi

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, la Legge 7 agosto 1990 n.241 avverso il presento provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana Via Ricasoli n.40 Firenze ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.